

PROPOSTE DA INSERIRE NELLA LEGGE SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

Nell'esprimere riconoscenza e soddisfazione per questo insieme di disegni di legge mediante i quali ci si impegna fattivamente a tentare la soluzione di una problematica che non investe solo ed esclusivamente gli animali quali vittime di soprusi, ma che fa propri dei concetti importantissimi, in primis la correlazione **fra violenza sugli animali e violenza sugli esseri umani** (argomento oggetto, oltretutto, di innumerevoli saggi di criminologia e di sociologia redatti da eminenti studiosi), è tuttavia d'obbligo segnalare che in tali proposte non si è tenuto conto di quella figura importantissima utile al contrasto dei delitti sopradescritti, quale la **GUARDIA ZOOFILE VOLONTARIA**.

La GUARDIA ZOOFILE PREFETTIZIA, si rammenta, **seppur volontaria**, ha *funzioni di polizia giudiziaria* (svolgendo, di conseguenza, una FUNZIONE PUBBLICA per conto dello Stato e non dell'Associazione di appartenenza, come erroneamente alcuni credono) così come recita l'art. 6 della Legge 189/2004, prerogativa che equipara tale figura ad un qualsiasi altro Agente di polizia nel caso di verificarsi di reati contro gli animali (la stessa cosa vale per la pesca con le Guardie Ittiche aventi addirittura QUALITA' di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 31 R.D. 1604/1931).

Oggi la GUARDIA ZOOFILE PREFETTIZIA viene nominata dai vari Prefetti presenti sul territorio nazionale e ha competenza provinciale. Questo è causa di una molteplicità di problemi in quanto, come è risaputo, ogni Prefetto detta delle regole a volte contrastanti e causa di confusione normativa. Inoltre, si è diffusa l'insana abitudine di identificare nei confronti dei trasgressori e ad ogni costo, tali Agenti con l'epiteto di "VOLONTARI" (denominazione spesso apposta in bella vista sui decreti di nomina rilasciati dai vari Prefetti), così come viene preteso dalle varie Prefetture, col risultato evidente di SMINUIRE, agli occhi del contravventore, le funzioni della Guardia in questione, facendola apparire come un *boy scout* privo di qualsiasi potere di legge, con grave danno per l'esito di operazioni di p.g. perpetrate a favore degli animali.

Dopo quasi 15 anni dall'entrata in vigore della Legge 189/2004 che ha modificato il codice penale nella parte che riguarda gli animali, ma che è comunque lacunosa e carente (prova ne è la miriade di cause e ricorsi pendenti nei Tribunali con dispendio di denaro e di energie), credo sia giunto il momento, in occasione della presentazione di tali lodevoli proposte di legge, di dare giusta dignità a tale figura che in moltissimi casi supplisce alla carenza cronica delle FF.O. impegnate in una infinità di compiti istituzionali.

Ovviamente si ritiene che la GUARDIA ZOOFILE VOLONTARIA per vedersi cancellato tale epiteto che, si ripete, è **fuorviante** agli occhi dell'interlocutore, debba essere maggiormente erudita nella materia sulla quale va ad operare e per questo, nella proposta che segue, si ritiene necessario sottoporla ad un corso obbligatorio a cui seguono, negli anni a venire, corsi di aggiornamento.

Sarebbe inoltre importante che le GG. Zoofile, così concepite, avessero una competenza a livello nazionale e per questo motivo dovrebbero essere nominate dal Ministero dell'Interno o, in alternativa, dal Ministero dell'Ambiente.

Inoltre, le GG. Zoofile dovrebbero avere competenza su **TUTTI GLI ANIMALI** e non come improvvidamente specificato nella L. 189/04, solo sugli "*animali d'affezione*", cosa che ha acceso dibattiti e che è stata causa di sentenze contrastanti e che, comunque, intasano immotivatamente i tribunali, come affermato poc'anzi.

Per quanto sopra si allegano, alle presenti considerazioni, le proposte che ho inteso introdurre al fine di contribuire a rendere la legge nascente più fluida e chiara, esente, quindi, da interpretazioni che ne snaturano il senso.

Oltre alla parte riguardante le GUARDIE ZOOFILE, si elencano altre modifiche che, si auspica, divengano oggetto di discussione.

Le Guardie Zoofile che faranno richiesta di nomina dovranno possedere i requisiti sanciti dall'art. 138 T.U.L.P.S.

La nomina e il rinnovo del relativo decreto avverrà a cura del Ministero dell'Interno mediante l'istituzione di un apposito ufficio all'uopo costituito.

Il Ministero dell'Interno si farà carico della produzione e della stampa del tesserino di riconoscimento da rilasciare alle Guardie Zoofile appartenenti alle Associazioni, munito di fotografia e redatto secondo i canoni stabiliti dalla L. 445/2000, siano queste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, sia che risultino iscritte agli elenchi delle Associazioni di Volontariato delle varie Regioni. Sul tesserino non dovrà comparire la dicitura "volontario" ovvero "associazione di volontariato" al fine di non indurre in errore i potenziali trasgressori sulle reali prerogative degli stessi già stabilite dalla Legge. Le Guardie Zoofile, sul cui tesserino di riconoscimento comparirà la seguente dicitura: **GUARDIA ZOFILA avente qualità di **POLIZIA GIUDIZIARIA**, di cui sopra, dovranno obbligatoriamente partecipare a corsi tenuti da Docenti qualificati. Detti corsi potranno essere organizzati dalle Associazioni soprammenzionate mediante richiesta scritta indirizzata al Ministero dell'Interno il quale individuerà un ufficio preposto, e che, verificati i requisiti, dovrà rilasciare autorizzazione scritta entro un limite massimo di 60 giorni, passati inutilmente i quali la richiesta si ritiene accolta. I corsi dovranno avere una durata minima di 50 ore alla fine delle quali verrà sostenuto un esame davanti ad una commissione composta da: Presidente o suo delegato dell'Associazione organizzatrice, Dirigente o suo delegato della ASL del territorio di appartenenza, un Funzionario o suo delegato del Ministero dell'Interno. I Partecipanti che avranno superato la prova d'esame riceveranno un attestato stampato a cura dell'Associazione organizzatrice, che avrà validità su tutto il territorio nazionale, e convalidato dalla Commissione all'uopo costituita, recante il logo del Ministero. Ogni due anni le Guardie Zoofile nominate dovranno partecipare a corsi di aggiornamento della durata di venti ore, autorizzati dal Ministero e organizzati a cura delle Associazioni che ne faranno richiesta. Il programma del corso verterà su materie giuridiche e verrà predisposto dall'Ufficio del Ministero all'uopo costituito. Le Guardie Zoofile così nominate avranno giurisdizione su tutto il territorio nazionale.**

Presso ogni Comando di Polizia Locale viene istituita una “task force” con personale particolarmente addestrato alla conoscenza della normativa inerente la tutela degli animali. Tale organismo collaborerà in maniera attiva con le Associazioni riconosciute con decreto del Ministero dell’Ambiente ovvero iscritte nel Registro Regionale delle O.di V. o nominate dagli Enti Locali, dedite alla vigilanza, mediante semplice richiesta scritta a cura del Responsabile dell’Associazione (che farà pervenire le credenziali del consesso in questione) o mediante convenzioni a titolo non oneroso, assicurando ogni forma di collaborazione anche logistica che si renda necessaria.

Art.8 L. 189/2004

**Art. 8.
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)**

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.

Una parte di tali proventi, in misura da stabilire anno per anno e comunque in percentuale rispetto alle sanzioni comminate, sono destinate a tutte le associazioni a cui afferiscano le GUARDIE ZOOFILIE operanti sul territorio, siano esse riconosciute con decreto del Ministero dell’Ambiente, sia che risultino iscritte nei Registri Regionali delle Organizzazioni di Volontariato, sia che vengano nominate da Enti Locali.

Art. 544 septies codice penale

(zooerastia)

chiunque realizza riprese cinematografiche o fotografiche o detiene o distribuisce materiale di natura pornografica utilizzando animali di qualsiasi specie e chiunque organizza spettacoli o esibizioni pornografiche di rapporti tra animali ed esseri umani è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 €uro. Alla stessa pena soggiace chiunque partecipa ad atti sessuali con animali o chiunque ceda animali di cui è proprietario o detentore per tali scopi.

Macellazione rituale

Nel rispetto della cultura del nostro Paese si ritiene contrastante con le leggi in vigore che tutelano gli animali favorire pratiche cruente atte all'uccisione degli stessi per scopi alimentari sia pure nel rispetto di precetti imposti da altre religioni. Nel caso specifico i riti HALAL (Musulmano) e KOSHER (Ebraico). In virtù della sussidiarietà concessa dalla *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Regolamento 1099/2009 CE)*, si ritiene rispettoso per le usanze del nostro paese **ABOLIRE** le pratiche di cui sopra, uniformandosi alle abitudini in uso in Italia sia in termini sanitari che di principio (gli animali sono esseri senzienti che provano dolore).